

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2804 del 05/06/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA KC INDUSTRIE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), VIA DANTE ALIGHIERI N. 33
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2897 del 04/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno cinque GIUGNO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA KC INDUSTRIE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), VIA DANTE ALIGHIERI N. 33

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta KC INDUSTRIE S.R.L. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con nota del 21.2.2018 (prot. Arpae n. 2825 del 22.2.2018) per l'attività di "produzione di cavi elettrici speciali" svolta nello stabilimento sito in Comune di Villanova sull'Arda via Dante Alighieri n. 33. Tale istanza è stata avanzata unicamente per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni a seguito della modifica della situazione emissiva dello stabilimento;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota 9.4.2018 (prot. Arpae n. 5782 del 9.4.2018);

PRESO ATTO che:

- lo stabilimento risulta autorizzato ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 1508 del 27.8.2009;
- la modifica riguardante le emissioni in atmosfera consiste nell'aumento dei giorni di funzionamento a 320 gg/anno e nella variazione di prescrizioni riportate nell'autorizzazione vigente. Più precisamente viene richiesta la riduzione dei monitoraggi ad E1 ed E2 da semestrale ad annuale, l'esonero dal monitoraggio del CVM e la modifica del punto g) dell'autorizzazione sostituendo la frequenza di annotazione dei consumi delle numeratrici da giornaliero a mensile in virtù di un consumo medio di COV pari a 2 kg/g;
- l'impiego di materie prime non subisce variazioni quali quantitative; il consumo annuo di PVC è pari a 3000 t ed il prodotto è conforme al DM 21.3.1973 e successivi aggiornamenti con contenuto di CVM residuo inferiore ad 1 ppm;
- i macchinari presidiati dalle linee di aspirazione di cui alle emissioni E1 ed E2 possono funzionare anche non contemporaneamente per cui ogni singolo ramo aspirante è dotato di serranda richiudibile che consente di escludere il macchinario fermo, ciò al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- per quanto riguarda l'impatto acustico è stato dichiarato che quanto a suo tempo già inviato rispecchia ancora lo stato attuale;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole espresso dal Comune di Villanova sull'Arda con nota n. 1845 del 2.5.2018 (prot. Arpae n. 7057 del 2.5.2018), relativamente alle emissioni in atmosfera, mentre per quanto attiene l'impatto acustico era precisato che non è necessaria l'acquisizione della documentazione prevista dalla L. 447/95;
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale dell'ARPAE con nota n. 8315 del

23.5.2018;

- nota n. 52082 del 24.5.2018 (prot. Arpae n. 8513 del 28.5.2018) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole, facendo presente inoltre che, in considerazione della presenza di una torre evaporativa, la Ditta dovrà ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi";

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D. Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 del 01/09/2017;;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta KC INDUSTRIE S.R.L.;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **KC INDUSTRIE SRL** (C.F. 12926640157) per l'attività di "produzione di cavi elettrici speciali" svolta nello stabilimento sito in Comune di Villanova sull'Arda via Dante Alighieri n. 33 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
2. **di stabilire** per le emissioni in atmosfera - ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ISOLAMENTO CAVI

Portata massima	7200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	320 gg/a
Altezza minima	9.5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Cloruro di Vinile	2 mg/Nm ³
Ftalati (espressi come acido ftalico)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 ISOLAMENTO CAVI

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	320 gg/a
Altezza minima	9.5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Cloruro di Vinile	2 mg/Nm ³
Ftalati (espressi come acido ftalico)	5 mg/Nm ³

- a) In caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati da E1 ed E2, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - metodo UNI CEN TS 13649 per la determinazione del **cloruro di vinile**;
 - NIOSH 5020 per la determinazione degli **ftalati**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1 ed E2 devono avere una frequenza almeno annuale;
- f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di inchiostri e diluenti pari a 5 kg/d, calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al seguente punto h);
- h) i giorni, le ore di funzionamento delle linee di stampa-numerazione dei cavi, i consumi degli inchiostri e diluenti utilizzati (valicati dalle relative fatture di acquisto) devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- i) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annuale sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento;

3. **di fare salvo** che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- in considerazione della presenza di torri evaporative, il gestore dovrà ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi";

4. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 1508 del 27.8.2009;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.